

ALLEGATO D

SCHEMA DI CONTRATTO

relativo alla

**procedura aperta ai sensi dell'Art. 55 del D.Lgs. 163/2006 per
l'affidamento della fornitura di energia elettrica per il Campo
Base di Expo 2015 S.p.A.**

Expo 2015 S.p.A.

Sede legale: Via Rovello, 2
20121 Milano - Italy
T +39.02.89459400/499
F +39.02.89459492

Iscrizione Registro Imprese
di Milano 06398130960
P.Iva e C.F. 06398130960
R.E.A. 1890226 Milano
www.expo2015.org

SCHEMA DI CONTRATTO TRA

Expo 2015 S.p.A., con sede legale in, p. IVA, in persona dell'..... e legale rappresentante..... domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "EXPO 2015",

E

la Società, con sede legale in, Via, P.IVA, in persona del e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "l'Appaltatore" ed insieme ad Expo 2015, le "Parti";

PREMESSO CHE

a) ai fini del presente atto viene attribuito ai termini che seguono il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

Expo 2015, è la Stazione Appaltante che ha indetto la procedura per l'affidamento dell'appalto in epigrafe;

Appaltatore, è il soggetto aggiudicatario dell'appalto, come in epigrafe;

Fornitura, la fornitura di energia elettrica verde, certificata tramite Garanzia d'Origine ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt 104/11 e s.m.i., destinata al Campo Base di Expo 2015 S.p.A., da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, come da specifiche e modalità contenute nel Capitolato Tecnico;

Capitolato, è il Capitolato Tecnico di cui alla procedura aperta indetta da Expo 2015 per l'affidamento della Fornitura;

Disciplinare, è il Disciplinare di gara di cui alla procedura aperta indetta da Expo 2015 per l'affidamento della Fornitura;

Contratto, è il presente schema di contratto;

b) per l'affidamento della Fornitura in epigrafe, Expo 2015 ha indetto una procedura aperta mediante pubblicazione bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. del (tipo di documento: avviso di gara), e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -5^a serie speciale n. del A detta gara ha partecipato la, che è risultata aggiudicataria ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., avendo presentato l'offerta economicamente più bassa;

c) l'Appaltatore dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per eseguire la Fornitura alle condizioni tutte di cui al presente Contratto, al Capitolato Tecnico e coerentemente con l'offerta economica presentata;

d) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della Fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per l'esatta valutazione dello stesso e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per assicurarne l'esecuzione a regola d'arte;

e) l'Appaltatore conferma di essere a conoscenza delle condizioni alle quali la Fornitura dovrà essere eseguita;

f) l'Appaltatore ha prestato garanzia definitiva sotto forma di per un importo di €/00) pari al 10% del corrispettivo contrattuale (IVA esclusa) indicato all'art.14 del Disciplinare;

g) Expo 2015 ha verificato che l'Appaltatore è in possesso dei requisiti di ordine generale per la stipulazione, di cui dall'art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006;

h) in data l'Appaltatore ha trasmesso ad Expo 2015 la documentazione di cui all'art. 11 del Disciplinare di gara;

i) in data l'Appaltatore ha trasmesso ad Expo 2015 il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2 del D. L. 210/2002, convertito con modifiche dalla legge 266/2002.

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati – Norme Regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

2. La Fornitura di energia elettrica relativa al Campo base per il cantiere del Sito di Expo Milano 2015 dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto previsto:

- dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
- dall'offerta economica presentata in sede di gara dell'Appaltatore;
- dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- dal codice civile per tutto quanto non regolato dalle precedenti disposizioni;
- da tutte le applicabili norme legislative e regolamentari tecniche, di sicurezza, di igiene, vigenti, ivi comprese le prescrizioni emanate in riferimento alla Fornitura dall'AEEG.

Articolo 2 Oggetto del Contratto

1. Il Contratto ha per oggetto l'erogazione da parte dell'Appaltatore della fornitura di energia elettrica verde destinata al Campo Base di Expo 2015 S.p.A., come da specifiche e modalità contenute nel Capitolato Tecnico.

2. Le attività di cui sopra risultano meglio specificate e descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore dovranno essere svolte secondo le indicazioni, le modalità e i termini riportati nel medesimo Capitolato Tecnico e secondo le condizioni economiche previste nella citata offerta.

Articolo 3 Modifica delle prestazioni contrattuali

1. Expo 2015 si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia del Contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente Contratto; in particolare, all'Appaltatore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare le attività contrattuali fino a concorrenza del limite di cui all'art. 311 del d.p.r. n. 207/2010.

Articolo 4 Durata

1. Il presente Contratto ha durata dalla sottoscrizione al 30/06/2016.

2. L'Appaltatore si impegna ad attivare la Fornitura entro 15 giorni naturali consecutivi dalla stipula del Contratto o, in caso di stipula in via anticipata, entro 15 giorni dalla richiesta scritta di attivazione da parte di Expo 2015.

Articolo 5 Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla erogazione della Fornitura, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Capitolato tecnico.

2. L'Appaltatore si obbliga a consentire ad Expo 2015, anche tramite terzi, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

3. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Expo 2015 da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell'esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.

4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Expo 2015, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

5. Le Parti prendono atto che Expo 2015 nominerà un proprio dipendente competente a svolgere le comunicazioni formali con il Responsabile del Contratto all'uopo nominato dall'Appaltatore, nonché di svolgere le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 300 del d.p.r. n. 207/2010.

6. L'Appaltatore è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde tramite Garanzia d'Origine ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt 104/11 e s.m.i. per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo del punto di prelievo collocato presso il Campo Base. L'Appaltatore s'impegna altresì a dare esplicita ed intelligibile evidenza della fornitura di Energia Verde all'interno del documento di fatturazione.

7. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione di Expo 2015 un servizio di call center che dovrà essere disponibile per tutta la durata della Fornitura mediante numero di telefono "verde" (fisso e cellulare), numero di fax e indirizzo e-mail. Il servizio dovrà essere disponibile tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

8. Il Fornitore, attraverso il proprio call center, si impegna a fornire ad Expo 2015:

- assistenza nei confronti del distributore locale per quanto concerne la qualità del servizio dell'energia elettrica resa;
- informazioni e/o chiarimenti su aspetti contrattuali, gestionali in relazione alla fornitura e di fatturazione;
- supporto in caso si reclami.

9. In ogni caso, l'Appaltatore, attraverso il proprio call center e il Responsabile del Contratto, nominato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato, si impegna a fornire ad Expo 2015, senza alcun onere aggiuntivo rispetto ai corrispettivi di Fornitura, assistenza connessa ad eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distributore locale a cui Expo 2015 è collegata, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia

elettrica riconsegnata e ad adempiere a tutti gli obblighi di comunicazione tra Expo 2015 e il distributore locale dell'energia elettrica cui Expo 2015 è collegata.

Articolo 6 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei documenti tutti indicati in Premessa.
2. A tal fine, l'Appaltatore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, e garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore della fornitura in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente agli stessi di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.

Articolo 7 Corrispettivo e fatturazione

1. Il corrispettivo massimo spendibile per la prestazione dell'oggetto contrattuale è pari complessivamente ad Euro 943.500,00, in riferimento ad un quantitativo massimo di consumo di energia elettrica stimato pari a 6.120,00 MWh. L'importo delle singole fatture sarà calcolato sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara in riferimento al consumo di energia elettrica rilevato in corrispondenza del punto di prelievo dal distributore locale di energia elettrica cui il Campo Base di Expo 2015 è collegato.
2. Qualora l'Appaltatore non abbia ricevuto le misurazioni dei consumi di Expo 2015 in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del consumo annuo stimato di cui all'art. 1.2. del Capitolato, ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, conguagliando i consumi effettivi rilevati dal distributore locale di Expo 2015 non appena saranno disponibili i dati di misura dello stesso.
3. La fattura dovrà essere conforme ai requisiti minimi di trasparenza previsti dalla Delibera ARG/com 202/09 ed eventuali s.m.i. ed in ogni caso l'Appaltatore dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte di Expo 2015, compreso l'invio dettagliato dei costi di trasporto, dispacciamento ed eventuali oneri addizionali, così come trasmesso dal distributore locale.
4. Expo 2015 si riserva di verificare i prezzi che saranno aggiudicati nelle Convenzioni Consip/Arca per la fornitura di Energia elettrica alle Pubbliche Amministrazioni successivamente all'affidamento della presente procedura. Qualora il prezzo contrattualizzato da Expo 2015 a seguito della procedura di selezione di cui in premessa risultasse superiore a quello successivamente determinato da Consip/Arca, Expo 2015 procederà con la richiesta all'Appaltatore di un opportuno adeguamento dei prezzi contrattualizzati alle condizioni sopravvenute di maggior vantaggio economico per Expo 2015 e, in caso, di sua indisponibilità a detto adeguamento, procederà con la risoluzione del Contratto e con l'adesione alla Convenzione stipulata da Consip.

5. I corrispettivi, come sopra calcolati, dovranno essere fatturati con cadenza mensile posticipata.

6. I pagamenti verranno erogati da Expo 2015 a 60 giorni fine mese data fattura. Expo 2015 procederà alla liquidazione delle fatture soltanto una volta acquisito il parere di conformità del Direttore di riferimento, previa verifica del possesso della documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

7. La liquidazione di ciascuna fattura sarà effettuata mediante bonifico sul conto correnteCAB.....ABI.....IBAN, intestato a..... .

8. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad Expo 2015 le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra.

Articolo 8 Penali

1. Per inadempimenti e ritardi, nell'esecuzione delle attività previste, dipendenti da colpa dell'Appaltatore, fatta salva la riserva di richiesta dei maggiori danni, saranno applicate le penali di seguito indicate:

- per ogni settimana di ritardo, non imputabile ad Expo 2015, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla data di attivazione della Fornitura, ovvero dalla data concordata di attivazione della fornitura, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere ad Expo 2015 una penale, pari a Euro 800,00= (ottocento/00), salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno;

- per ogni giorno, non imputabile ad Expo 2015, a forza maggiore o a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, in cui l'Appaltatore esegua la Fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico, Expo 2015 applicherà all'Appaltatore una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), sino alla data in cui la Fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito da Expo 2015;

- qualora l'Appaltatore non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nel Capitolato, lo stesso sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, a corrispondere ad Expo 2015 una penale pari ad un importo di Eurocent 0,05 per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;

- per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad Expo 2015, rispetto ai termini stabiliti per la consegna della Reportistica di cui all'art. 3 del Capitolato o, eventualmente, nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da Expo 2015, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere ad Expo 2015 una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), fino a quando i dati predetti saranno consegnati completi e conformi alle prescrizioni predette, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. La contestazione scritta e/o la richiesta di pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della relativa penale.

3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Expo 2015, l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della

contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Expo 2015 nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Expo 2015, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le relative penali.

4. E' fatta salva in ogni caso la possibilità per Expo 2015 di ricorrere in caso di inadempimento all'esecuzione in danno, con facoltà di far eseguire la Fornitura oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone agli aggiudicatari i relativi costi.

Articolo 9 Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente atto, l'Appaltatore medesimo ha prestato la cauzione definitiva pari ad €....., mediante la stipula di una polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 75, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006. Secondo quanto previsto dall'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, tale cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli oneri per il mancato od inesatto adempimento nonché tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Expo 2015, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di Expo 2015 a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; la garanzia sarà svincolata nei modi e nei tempi di cui all'art. 113, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006.

4. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di Expo 2015.

Articolo 10 Riservatezza

1. Le informazioni, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto l'Appaltatore assume l'obbligo di mantenere riservati tali informazioni, i metodi e/o i dati, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per le informazioni, i metodi e/o i dati:

- a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che l'Appaltatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che l'Appaltatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
- b) che Expo 2015 abbia espressamente autorizzato l'Appaltatore a divulgare a specifici soggetti.

3. L'Appaltatore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone della propria organizzazione che per ragioni del loro ufficio vengano a conoscenza delle informazioni riservate. Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Expo 2015 ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Expo 2015.

Articolo 11 Risoluzione, clausola risolutiva espressa e condizioni risolutive espresse

1. Expo 2015 si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, con l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo residuo del Contratto e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di:

- ripetute violazioni degli obblighi contrattuali in misura maggiore di quelle previste per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12;
- sospensione o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia previdenziale ed assicurativa dei contratti di lavoro nazionale e locale di riferimento.

2. Expo 2015 si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A/R, con contestuale applicazione di una penale pari al 10% dell'importo residuo del Contratto e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, nei seguenti casi:

- accertamento di grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
- applicazione di penali superiori alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale;
- inottemperanza, entro 10 giorni dalla specifica richiesta di Expo 2015, all'obbligo di reintegro della cauzione definitiva;
- mancata conformità alle disposizioni in materia di subappalto;
- mancata conformità alle disposizioni in materia di cessione del Contratto;
- mancata conformità alle disposizioni in materia di riservatezza;
- mancata attestazione da parte del fornitore della copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza contrattuale.

3. Il Contratto si risolverà automaticamente al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai fini della partecipazione alla gara e della stipula del Contratto;
- accertamento della non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, in particolare in caso

di applicazione a carico dell'Appaltatore di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;

- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'Appaltatore;
- violazione delle norme del Codice Etico e del Modello 231/01 di Expo 2015 S.p.A.;
- mancato adeguamento dei Prezzi unitari ai sensi dell'art. 7.4 del Contratto.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intende risolto e Expo 2015 S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione a titolo di risarcimento del danno, restando salvo il suo diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 12 Recesso

1. Expo 2015 ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino Expo 2015 e che abbiano incidenza sull'esecuzione della Fornitura, la stessa Expo 2015 potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.

3. In tutti i casi di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte di Expo 2015 delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Articolo 13 Copertura Assicurativa

1. Con la stipula del Contratto, l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Expo 2015 dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Anche a tal fine, l'Appaltatore è obbligato ad attivare un'idonea e specifica copertura assicurativa contro danni a persone e/o cose arrecati durante l'erogazione della Fornitura, avente durata pari a quella del Contratto e stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La polizza assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'erogazione della Fornitura e per ogni danno anche se qui non menzionato. Expo 2015 si riserva di chiedere al Fornitore di produrre copia della relativa polizza all'atto della stipulazione del contratto o in un momento successivo ed a mantenerla valida ed efficace per tutta la durata del Contratto.

Articolo 14 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di Expo 2015 azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Expo 2015 è tenuta ad informare prontamente l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Articolo 15 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Expo 2015, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, consulenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
4. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Articolo 16 Cessione del contratto e del credito

1. E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto ed i crediti derivanti dallo stesso a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 116 del d.lgs. n. 163/2006.

Articolo 17 Subappalto

1. Ai fini del subappalto si rinvia a quanto previsto dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006.
2. L'Appaltatore si avvarrà/non si avvarrà del subappalto.

3. In caso di subappalto, l'Appaltatore trasmette, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti da Expo 2015, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Articolo 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni della L. n. 136/2010, l'Appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicati, presso il quale eseguire i pagamenti, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati; le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore, ovvero da un suo procuratore. In tale ultimo caso, alla comunicazione dovrà essere allegata copia in carta libera della procura.

3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima destinazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

4. Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

5. L'Appaltatore assume, pena la nullità assoluta del Contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche.

6. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ad Expo 2015 ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di ** della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 19 Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore ed Expo 2015 sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 20 Trattamento dei dati, consenso al trattamento.

1. Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di acconsentire alla comunicazione ed alla utilizzazione dei propri dati personali e di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. Expo 2015 si impegna a mettere a disposizione i dati necessari alla esecuzione del presente Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.

4. Expo 2015, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali inerenti all'attività istituzionale svolta dalla stessa, con la sottoscrizione del presente Contratto, riconosce all'Appaltatore il ruolo di collaboratore esterno nel trattamento dei suddetti dati necessari alla esecuzione del presente Contratto.

5. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

6. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelle che fanno carico ad Expo 2015 per legge.

2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell' Appaltatore.

Articolo 22 Trasparenza

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
- dichiara che non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell' Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.



Milano, li _____

EXPO 2015 S.p.A.

L'Appaltatore

Il Legale rappresentante
